

## IL PROSPETTO DI CONCILIAZIONE 2011

Il prospetto di conciliazione ha lo scopo di determinare il risultato economico e patrimoniale partendo dai dati finanziari del conto del bilancio.

Rappresenta lo strumento nel quale vengono evidenziate le rettifiche ed integrazioni da apportare alla contabilità finanziaria al fine di evidenziare il risultato economico-patrimoniale dell'ente.

### La struttura del prospetto di conciliazione

L'articolo 229, comma 9 e 10 del D.Lgs. 267/2000 recita:

*"9. Al conto economico è accluso un prospetto di conciliazione che, partendo dai dati finanziari della gestione corrente del conto del bilancio, con l'aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato finale economico. I valori della gestione non correnti vanno riferiti al patrimonio.*

*10. I modelli relativi al conto economico ed al prospetto di conciliazione sono approvati con il regolamento di cui all'art. 160".*

Dalla lettura di detti commi si evince quanto segue:

- a) il prospetto di conciliazione rappresenta un allegato al conto economico: anche se gli enti locali adottassero un sistema di rilevazione economico-patrimoniale parallela alla contabilità finanziaria, in ogni caso l'obbligo di redazione di questo documento di raccordo tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale permane.
- b) esso è vincolato, nella forma e nella sostanza, ai modelli che saranno approvati con il regolamento che dovrà essere emanato ai sensi dell'art. 160 del D.Lgs. 267/2000. In attesa dell'approvazione di tale regolamento i modelli da utilizzare sono quelli approvati con D.P.R. 194/96: occorre, tuttavia, sottolineare che il modello presenta alcune lacune in quanto non comprende l'inserimento di alcuni dati rilevanti ai fini economico-patrimoniali per cui si rende necessario apportare delle modifiche che dovranno essere commentate con una nota integrativa.

L'analisi del prospetto di conciliazione in senso orizzontale si sviluppa in tre principali parti:

- a) l'indicazione dei dati finanziari e precisamente degli impegni e degli accertamenti in conto competenza del conto consuntivo (colonna 1S per la spesa e 1E per l'entrata);
- b) le rettifiche ed integrazioni (colonne 2S-3S per i risconti della parte spesa, 4S-5S per i ratei della parte spesa e 6S per le altre rettifiche della spesa e 2E-3E per i risconti della parte entrata, 4E-5E per i ratei della parte entrata e 6E per le altre rettifiche dell'entrata);
- c) l'allocatione dei dati ottenuti nel conto economico (colonna 7S e 7E) e/o nel conto del patrimonio, attivo e passivo.

L'analisi in senso verticale del prospetto di conciliazione si sviluppa in due principali parti:

- a) nella prima parte vengono riproposti i vari titoli della parte spesa ed entrata del conto consuntivo mettendone in evidenza solo i macroaggregati economici costituiti dagli "interventi" (per la spesa) e dalle "categorie" (per l'entrata);
- b) nella seconda parte cosiddetta "integrativa" trovano allocatione tutta una serie di dati che non trovano riscontro nella registrazione finanziaria ma che hanno una influenza sul risultato economico-patrimoniale. Quali ad esempio gli ammortamenti, le sopravvenienze, le rimanenze finali.

## NOTA INTEGRATIVA

### Commento alle note aggiuntive al prospetto di conciliazione delle entrate

(1) L'accertamento del titolo IV dell'entrata cat. 1 (alienazione beni patrimoniali) di € 128.670,65 deriva da concessioni cimiteriali per € 118.670,65 e da alienazioni per € 10.000,00 destinate alle spese di investimento. L'accertamento per le concessioni cimiteriali agli effetti economici, è considerato un conferimento di capitale destinato al finanziamento di spese in conto capitale e, pertanto, è stato allocato nel passivo dello stato patrimoniale alla voce BII "Conferimenti da concessioni da edificare". Tale voce è impropria in quanto non si tratta di concessione edilizia, ma lo schema dello stato patrimoniale non contempla le concessioni cimiteriali.

(2) Le insussistenze del passivo si riferiscono a diminuzioni di passività, cioè riduzioni o annullamenti di situazioni debitorie, derivanti da atti o fatti imprevedibili, straordinari come il condono di debiti, la diminuzione o l'annullamento di imposte e tasse a seguito di esito favorevole di ricorsi, e così via.

Nella riclassificazione della contabilità finanziaria in tale voce sono confluiti quei valori relativi alla riduzione di debiti per minori residui passivi del titolo I-III e IV della spesa, per un importo complessivo di € 78.318,87. I minori residui passivi del titolo II della spesa sono contabilizzati come diminuzione dei conti d'ordine.

Le insussistenze del passivo concorrono, quali componenti positivi straordinari di reddito, alla determinazione del valore complessivo della classe E) "*Proventi ed oneri straordinari*" del periodo (voce E22 – conto economico).

Nel prospetto di conciliazione, tali importi, che non trovano corrispondenza in alcun impegno finanziario di competenza, sono evidenziati dopo il totale generale dell'entrata.

Dal punto di vista patrimoniale, la diminuzione del debito in seguito al realizzarsi dell'insussistenza del passivo è stata evidenziata nella colonna "Variazione da altre cause" del conto del patrimonio (voce C "debiti", per € 78.318,87).

(3) Le sopravvenienze attive sono dei proventi straordinari che comportano un aumento del valore delle attività a seguito di atti o fatti estranei alla gestione ordinaria per eventi occasionali.

Nella riclassificazione della contabilità finanziaria saranno considerati in tale fattispecie i maggiori accertamenti di residui attivi dei primi tre titoli dell'entrata e del titolo VI (per € 15.916,14).

Le sopravvenienze attive concorrono, quali componenti positivi straordinari di reddito, alla determinazione del valore complessivo della classe E) "*Proventi ed oneri straordinari*" del periodo (voce E23 –conto economico).

Nel prospetto di conciliazione, tali importi, vengono evidenziati dopo il totale generale dell'entrata.

I maggiori residui dei titoli IV e V dell'entrata non danno luogo a sopravvenienze attive in quanto ricomprendono trasferimenti in conto capitale (titolo IV entrata) e introiti per assunzioni di mutui (titolo V entrata). I maggiori residui andranno a confluire come aumento della voce del passivo B) "Conferimento di capitale" (per il titolo IV dell'entrata) e della voce del passivo C1) "Debiti di finanziamenti" (per il titolo V dell'entrata).

## Commento alle note aggiuntive al prospetto di conciliazione delle spese

- (1) Rettifica per IVA sugli acquisti di € 28.822,62, a credito nei confronti dell' erario
- (2) Negli oneri straordinari della gestione corrente (€ 5.964,77) sono compresi, sgravi di tributi comunali per € 4.638,38, restituzione di entrate da concessioni cimiteriali per € 1.287,39, rimborsi vari per € 39,00
- (3) Sono qui compresi l'impegno di € 4.482,74 per trasferimenti di capitale, che si riferisce all'accantonamento al fondo per la realizzazione degli edifici di culto della quota dell'8% degli oneri di urbanizzazione secondari, stabilita dalla legge regionale n.12/2005.

L'impegno andrà a diminuire la voce Bil "Trasferimenti di capitale per concessioni da edificare" e andrà ad aumentare la voce del passivo CVII "Altri Debiti", del conto patrimonio – passivo.

- (4) La quota di ammortamento di € 475.961,35 si riferisce agli ammortamenti economici tecnici e non a quelli finanziari. Tale quota è posta in diminuzione delle immobilizzazioni dell' attivo dello stato patrimoniale, evidenziato nel conto del patrimonio nella sezione "Variazione da altra causa".
- (5) Le insussistenze dell'attivo si riferiscono a diminuzioni di attività derivanti da eventi imprevedibili e straordinari.  
Nella riclassificazione della contabilità finanziaria in tale voce sono confluiti valori relativi:
  - a) minori accertamenti dei residui attivi dei primi tre titoli dell'entrata e del titolo VI dell'entrata per € 110.117,21;
  - b) valore residuo di ammortamento di beni mobili dichiarati fuori uso, per € 0.


Le insussistenze dell'attivo concorrono, quali componenti negativi straordinari di reddito, alla determinazione del valore complessivo della classe E) *Proventi ed oneri straordinari* del periodo (voce E25 – conto economico).

Nel prospetto di conciliazione, tali importi non trovano corrispondenza in alcun impegno finanziario di competenza, vengono evidenziati dopo il totale generale della spesa.

L' insussistenza dell'attivo dal punto di vista patrimoniale, occorre rilevare la diminuzione dell'attività o credito in seguito al realizzarsi dell'insussistenza che sarà evidenziata nella colonna "Variazioni da altre cause" del conto del patrimonio.

- (6) Nel modello del prospetto di conciliazione approvato con D.P.R. 194/96 non è prevista l'annotazione relativa ai pagamenti in conto residui del titolo II della spesa (€ 516.462,68). Si è ritenuto opportuno inserire tale voce, in quanto i pagamenti in conto residui del titolo II della spesa oltre ad andare a diminuire i conti d'ordine comporta un aumento della voce immobilizzazione dell'attivo dello stato patrimoniale, per un ammontare pari ai pagamenti in conto residuo del titolo II della spesa dedotto il pagamento di trasferimenti di capitale, che andrà a decurtazione della voce altri debiti (CVII) del passivo patrimoniale.

San Colombano al Lambro, 13 Marzo 2012



**IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO FINANZIARIO**  
**Roberta Polledri**